

Allegato alla DD/PRO/2019/5121

Bozza Schema di Convenzione tra Comune di Bologna e il Corpo delle C.G.A.M. -Guardie ambientali Metropolitane volontarie per la vigilanza ambientale nel territorio comunale.

tra

il **Comune di Bologna** (C.F./Partita IVA 01232710374), legalmente rappresentato dal Direttore del Settore Ambiente e Verde Dott. Roberto Diolaiti, domiciliato per la carica in Bologna – P.zza Liber Paradisus n. 10, nominato con ordinanza sindacale PG 360655/2016, che interviene ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (e ss.mm.) e dell'art. 44 dello Statuto di detto comune;

e

il **Corpo Guardie Ambientali Metropolitane** (Cod. Fisc. N. 90049970370), abbreviato in C.G.A.M., con sede in Via del Lavoro 2A, Imola (BO), rappresentato dal suo Presidente _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, via _____;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia Romagna all'art. 1 della L.R. 23/89 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali,
- concorrere con le istituzioni pubbliche alla vigilanza e tutela del patrimonio naturale ed ambientale;

- che sono i Raggruppamenti provinciali a costituire il tramite mediante il quale la Città Metropolitana di Bologna e gli Enti od organismi pubblici, titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, intrattengono i rapporti con le Guardie Ecologiche, ai sensi del comma 3 art. 2 L.R. 23/89 e che la convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale e l'Ente od Organismo pubblico,
- che la Città Metropolitana di Bologna, con determinazione dirigenziale IP/anno5710/2015, ha attestato che il C.G.A.M. con sede legale in via Vigne Nuove a Dozza Imolese è in possesso dei requisiti di legge ed è nelle condizioni di poter operare come raggruppamento provinciale di guardie ecologiche volontarie nell'ambito della L.R. 23/89 e delle Direttive regionali di attuazione,
- che la medesima determinazione riporta l'elenco dei volontari in possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. (R.D.18/6/31, n.773) e possono svolgere la loro attività come tali intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro conferite dalla L.R. 23/89;
- che, in qualità di guardie particolari giurate, il C.G.A.M. ha l'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria dei fatti di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni e previsti dalla legislazione vigente come reati;
- che il C.G.A.M. è una associazione legalmente costituita, Agenzia delle Entrate di Imola n 2730 del 22/12/2014;
- che il C.G.A.M. con determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale n°1033 del 26/7/2016 è stato iscritto alla Sezione

territoriale della provincia di Bologna dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile della Regione Emilia-Romagna istituito ai sensi della L.R. 1/2005,

- che il C.G.A.M. persegue fini sociali e culturali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente senza scopi di lucro;

- che il Comune di Bologna sta ponendo in essere diversi progetti volti al miglioramento della gestione del tema dei rifiuti urbani, in particolare volti alla raccolta differenziata e selettiva, ed a contrastare il fenomeno preoccupante dell'abbandono e conferimento non corretto dei rifiuti sul territorio cittadino ,

- che pertanto gli obiettivi della presente convenzione sono orientati a:

- contenere il fenomeno degli abbandoni abusivi dei rifiuti su strade ed aree pubbliche;
- sensibilizzare puntando sulla consapevolezza dei cittadini per il bene comune;

Vista la determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/5121, PG /2019;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO

L'Associazione denominata Corpo Guardie Ambientali Metropolitane, abbreviato in C.G.A.M., presta la vigilanza ecologica volontaria sul territorio del Comune di Bologna,

A tal fine il C.G.A.M. si impegna a fornire, per i compiti di vigilanza ecologica, n. 15 unità di volontari per le attività oggetto della convenzione.

In particolare tale vigilanza sarà rivolta a far rispettare quanto contenuto di leggi, regolamenti e ordinanze comunali in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati:

- D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni,
 - Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati,
 - Regolamento del verde pubblico e privato,
 - violazione alle prescrizioni contenute in altri ordinanze e regolamenti Comunali in materia ambientale;
- nonché di ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare in materia di rifiuti.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL C.G.A.M.

Il C.G.A.M. si rende disponibile a collaborare con il Settore Ambiente e Verde nelle verifiche sul territorio, nei tempi e nei modi concordati con i tecnici dell'Ufficio stesso.

Le azioni per l'intera durata progettuale della convenzione e dell'operato del C.G.A.M. sono le seguenti:

- attuazione del percorso definito e concordato con l'amministrazione comunale comprensivo della fase d'informazione e formazione rivolto ai volontari del C.G.A.M.;
- documentazione dell'attività di vigilanza effettuata attraverso la documentazione fotografica del rifiuto abbandonato,
- sanzione per aziende e cittadini nel caso di mancato rispetto a leggi e regolamenti sui rifiuti,
- restituzione secondo modalità concordate dell'informazione sulle sanzioni elevate.

Per quanto concerne il monte ore si stabilisce per un periodo di 12 mesi il monte ore complessivo di attività non sia inferiore a 120 ore mensili,

organizzate in turni diurni settimanali dal lunedì al sabato coperti da 2 volontari.

Sono possibili, nel rispetto delle ore complessive, varianti concordate con il referente dell'Amministrazione.

L'area oggetto di intervento del C.G.A.M. è il Quartiere San Vitale- San Donato e il Quartiere Navile, ad esclusione dei parchi, con priorità:

- aree più periferiche non residenziali luogo di frequenti abbandoni,
- conferimenti non corretti nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta porta e del servizio svolto con le isole ecologiche di base,
- conferimenti non corretti nelle aree residenziali lontani dalle isole di base.

Al fine dello svolgimento delle attività il C.G.A.M. provvederà a:

- Documentare le attività di vigilanza effettuate attraverso la restituzione fotografica dei rifiuti abbandonati;
- Accertare le violazioni del regolamento rifiuti e procede alla contestazione/notificazione alle attività economiche e ai cittadini;
- Fornire report periodici e relazioni sull'attività svolta e sulle sanzioni elevate.

Ai fini della notifica del verbale dovrà essere rispettata la seguente procedura:

- consegna alla UI Gestione Ciclo Rifiuti Urbani delle fotocopie dei verbali di ispezione suddivisi per importo ai fini dell'identificazione del trasgressore (anagrafe o altre banche dati),
- ritiro da parte del volontario delle visure effettuate per successiva formalizzazione verbale,

- consegna alla UI Gestione Ciclo Rifiuti Urbani dei verbali suddivisi come sopra ed apposizione del timbro data e del timbro con lo stemma comunale in ufficio da parte dell'incaricato di C.G.A.M..

La frequenza di consegna e ritiro dei verbali verrà definita operativamente con il referente comunale nel rispetto dei tempi di notifica. Il C.G.A.M. fornirà all'Amministrazione la massima collaborazione ai fini di pervenire all'identificazione del trasgressore.

L'associazione si impegna:

- ad assicurare la presenza operativa del numero di volontari concordato con le modalità indicate nei punti precedenti verificando il puntuale rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione da parte dei propri associati;
- a destinare volontari in possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata, ai sensi dell'Art.138 T.U.L.P.S. che svolgono la loro attività intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro affidate dalla L.R. 23/1989,
- a garantire che provvederà ad individuare il proprio personale e volontariato interno, scegliendoli in ragione delle caratteristiche e delle attitudini di volta in volta richieste per la realizzazione dell'attività di vigilanza,
- a fornire immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente convenzione.

Il C.G.A.M. individua nella persona di _____ un ruolo di referente che dovrà interloquire con l'Amministrazione comunale per il programma operativo della realizzazione delle attività.

Il C.G.A.M. utilizzerà mezzi privati o di proprietà dell'Associazione in fasce

orarie diverse, a seconda della natura delle attività prestate e degli accorgimenti tesi a rendere più efficace la vigilanza. Utilizzerà inoltre ogni attrezzatura in proprio possesso utile alle attività: attrezzatura fotografica, modulistica per i rapporti di servizio e per la redazione di verbali etc....

Il C.G.A.M. dovrà comunicare mensilmente il programma delle proprie squadre operative sul territorio comunale, previo accordo con l'ufficio comunale competente.

I responsabili verificano l'andamento del programma operativo attraverso incontri periodici con il referente indicato dal Comune con cui verranno concordati i tempi di restituzione delle relazioni delle attività svolte.

Il C.G.A.M. garantisce inoltre che gli operatori inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (superamento dell'esame di Guardia Ecologica Volontaria) necessarie allo svolgimento delle attività in oggetto.

Il C.G.A.M. garantisce che i volontari inseriti nell'attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e per le responsabilità verso terzi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 117/2017 e dalla L.R. 12/2005 s.m.i..

Il C.G.A.M. si impegna a collaborare con le altre Associazioni di vigilanza ambientale con le quali l'Amministrazione Comunale abbia un rapporto di collaborazione.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Per lo svolgimento di tale intervento, il Comune di Bologna individua nel Settore Ambiente e Verde - UI Gestione Ciclo Rifiuti il Coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Le modalità gestionali ed i flussi di comunicazione sono stati definiti al

precedente art. 2.

Il Comando del Corpo di Polizia Locale assevera la modulistica e le procedure relative ai verbali, la definizione dell'entità delle sanzioni.

Nel caso in cui il C.G.A.M. dovesse procedere ad elevare violazioni per inosservanza ad Ordinanze e Regolamenti Comunali, dovrà indicare nella stesura del verbale di accertata violazione, il cui fac-simile verrà asseverato dal Corpo di Polizia Locale, le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria e l'Autorità Amministrativa a cui il contravvenuto potrà inoltrare regolare ricorso entro 30 giorni dalla avvenuta contestazione o notifica dell'atto.

Il Settore Entrate – UI Entrate e regolamenti, provvederà alla gestione dell'istruttoria relativa al contenzioso sino all'iscrizione a ruolo di quegli atti per i quali non ha avuto luogo la conciliazione.

Il C.G.A.M. dovrà conservare in modo articolato ed inventariato tutti i reperti che dimostrano l'infrazione al fine del contenzioso che i cittadini possono agire nei confronti dell'Amministrazione Comunale e degli eventuali altri organi di giudizio, assumendo la responsabilità dei reperti a supporto.

L'amministrazione potrà realizzare, anche su proposta dell'Associazione, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nonché promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dall'Associazione nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

All'Associazione verranno fornite tutte le informazioni utili per il miglior svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e

Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale con cui potranno essere organizzati specifici incontri al fine di evidenziare le problematiche emerse.

ART.4 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il C.G.A.M. garantisce che i volontari inseriti nelle attività di vigilanza ambientale del territorio comunale sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie e per le responsabilità civili verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017; copia della suddetta polizza assicurativa verrà consegnata all'Amministrazione comunale alla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Associazione si impegna fin da ora a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione.

ART.5 – ONERI FINANZIARI

Per la realizzazione delle attività in oggetto si prevede, per l'intera durata convenzionale del periodo di due anni, un rimborso complessivo massimo pari a complessivi € 13.440,00 (comprensivi di ogni onere, anche fiscale, eventualmente dovuto), come di seguito specificato:

per l'anno 2019 euro 2.000,00

per l'anno 2020 euro 6.720,00

per l'anno 2021 euro 4.720,00

commisurati alle attività effettivamente programmate e svolte, sulla base di un rendiconto quadrimestrale dell'attività effettivamente svolta e delle spese sostenute che il C.G.A.M. si impegna a trasmettere.

Il Comune provvederà a rimborsare le spese entro 90 giorni dalla presentazione dei rendiconti quadrimestrali.

Conformemente a quanto disposto D.Lgs n.117/2017 (art. 56, co. 2) e dalla L.R. 21 Febbraio 2005 n. 12 e s.m.i., in relazione alla rendicontazione degli oneri e delle spese effettivamente sostenuti dall'Associazione ed ammessi a rimborso, ancorché non interamente documentati, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione, si precisa quanto segue:

sono ammesse a rimborso:

- a) quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione corrispondente all'incidenza del programma di attività ed interventi oggetto della presente Convenzione rispetto al complesso delle attività gestite dall'Associazione;
- b) oneri assicurativi sostenuti dall'Associazione;
- c) spese sostenute direttamente dai Volontari utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- d) eventuali spese sostenute dall'Associazione per l'acquisto di materiali e servizi occorrenti alla realizzazione delle iniziative/attività compreso eventuale noleggio di attrezzature, per interventi di formazione specifica, servizi, attrezzature, massa vestiario sussidi e strumenti di protezione individuale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione;

ART. 6 – DURATA

La presente convenzione ha validità di due anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un eguale periodo con apposito specifico atto previo accordo tra le parti.

Art. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO, RISERVATEZZA E

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Associazione C.G.A.M. garantisce la correttezza e riservatezza dei volontari che a tal fine sono tenuti ad osservare la normativa inerente il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna ed a tal fine garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che saranno trattati a norma del Regolamento sopra citato, rappresentando che i dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei per le finalità indicate nella presente convenzione e per le attività necessarie alla normale gestione del rapporto convenzionale con l'Associazione medesima.

L'Associazione CGAM viene resa edotta che il trattamento dei dati viene compiuto per finalità istituzionali come specificate nel presente protocollo di intesa e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna il quale, a tal fine, garantisce la massima riservatezza e l'osservanza del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 css.mm.ii.

In esecuzione della presente convenzione C.G.A.M. effettua il trattamento dei dati di titolarità del Comune di Bologna, per cui, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, si rende necessaria la designazione di CGAM quale responsabile del trattamento dei dati per il seguente trattamento:

Il C.G.A.M. è pertanto designato dal Comune di Bologna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento n. 679/2016, per il seguente trattamento:

- titolo trattamento: tutela ambientale - Pagamenti, riscossioni, sanzioni
- titolo processo: gestione sanzioni amministrative per tutela ambientale
- finalità trattamento: accertamenti, controlli, ispezioni, vigilanza, sanzioni in

materia di tutela ambientale

C.G.A.M si obbliga, pertanto, a dare attuazione al presente protocollo di intesa conformemente a quanto previsto dall'Accordo di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali allegato al presente atto e da considerarsi quale sua parte integrante.

L'Associazione C.G.A.M viene edotta che il trattamento dei suoi dati viene compiuto per finalità istituzionali come riportato nella presente convenzione, ovvero attività di vigilanza ambientale nel territorio comunale, di conseguenza, ai sensi art. 6 co. 1 lett. e) del citato Regolamento non è necessario il consenso. Ogni diritto di utilizzazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività spetta in modo esclusivo, senza limiti spazio-temporali, al Comune di Bologna. Il C.G.A.M. si impegna a non utilizzare la documentazione, le informazioni e i risultati delle attività per scopi diversi da quelli di cui alla presente convenzione, con esclusione dei dati relativi all'applicazione di normative di propria competenza.

Inoltre gli operatori sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di questioni non segrete, notizie circa atti o fatti di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 8 - REFERENTI

Il Comune indica quale proprio referente in ordine alla presente convenzione il dipendente _____ della U.I. Gestione Ciclo Rifiuti Urbani del Settore Ambiente e Verde .

Il C.G.A.M. indica quali propri referenti per le figure indicate all'art.2 come

coordinatore e/o referente per il settore rifiuti _____.

ART. 9 -RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Entrambe le parti potranno risolvere il presente rapporto, previa comunicazione scritta con almeno quindici giorni di preavviso, senza oneri se non quelli derivanti dalla corresponsione del rimborso forfetario convenuto, da proporzionare alle ore di attività effettivamente svolte dall'Associazione al momento in cui è risolto il rapporto.

ART.10– IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è esente dall'imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell' art. 82, comma 5 D. Lgs. n.117/2017.

ART. 11 - GESTIONE CONTROVERSIE

Ogni attività prevista dalla presente convenzione si svolgerà nel rispetto dell'ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile il Foro competente è in via esclusiva quello di Bologna.

Bologna,

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Bologna

per C.G.A.M.

Allegato

Accordo per il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante della “convenzione per la vigilanza ambientale nel territorio comunale” sottoscritta tra il Comune di Bologna e il Corpo Guardie Ambientali Metropolitane – C.G.A.M. (C.F. 90049970370) con sede legale in Via del Lavoro 2A, Imola (BO), designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR, in relazione al seguente trattamento:

- titolo trattamento: tutela ambientale - Pagamenti, riscossioni, sanzioni
- titolo processo: gestione sanzioni amministrative per tutela ambientale
- finalità trattamento: accertamenti, controlli, ispezioni, vigilanza, sanzioni in materia di tutela ambientale.

1. Premesse

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall’Allegato 1: Glossario.

La finalità del trattamento rientra nelle procedure avviate dall’Amministrazione in materia di tutela ambientale.

Le categorie di dati personali trattati riferiti alla convenzione in oggetto possono essere :

Dati identificati della persona: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, email PEC, stato civile, relazioni di parentela, immagini.

Dati relativi alla vita personale (abitudini di vita, situazione familiare, attività lavorativa).

Le categorie di interessati sono:

- soggetti che violano le disposizioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Comune di Bologna.

2.1 Il C.G.A.M., relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto del Comune di Bologna garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Comune di Bologna.

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assoltte dal Comune di Bologna e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dal Comune di Bologna, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Comune di Bologna se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita l'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il C.G.A.M. si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Comune di Bologna dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su

richiesta del Comune di Bologna dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente;

- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta del Comune di Bologna e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del Comune di Bologna e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire al Comune di Bologna cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Comune di Bologna intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.4 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il C.G.A.M., lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Comune di Bologna per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il C.G.A.M. dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per

impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il C.G.A.M. sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Non è autorizzata la designazione di sub-responsabili del trattamento di dati personali, in quanto il C.G.A.M. deve avvalersi unicamente dei propri volontari (art. 2 della convenzione).

7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

7.1 Il comune di Bologna non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il C.G.A.M., a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati, a restituire e/o cancellare i dati trattati.

I dati saranno ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo necessario all'adempimento di obblighi di legge o di eventuali ordini dell'autorità.

In ogni caso, è fatta salva la conservazione dei dati per difendere o far valere un diritto o per adempiere ad eventuali ulteriori obblighi di legge.

9. Audit

9.1 Il C.G.A.M. si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Comune di Bologna.

9.2 Il C.G.A.M. consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali , ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il C.G.A.M., rispetti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'Ente può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del C.G.A.M. di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione della convenzione.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il C.G.A.M. informa senza alcun indugio il Comune di Bologna di qualsiasi:

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il C.G.A.M. fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che lo stesso possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il C.G.A.M., in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il C.G.A.M. deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il C.G.A.M. non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Comune di Bologna.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il C.G.A.M. tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del C.G.A.M. del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può risolvere la Convenzione o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il C.G.A.M.:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Firmato da:

COMUNE di BOLOGNA

Corpo Guardie Ambientali Metropolitane – C.G.A.M.

Allegato 1

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il

titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile